

Gazzetta ufficiale

C 138

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
17 maggio 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 138/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2013/C 138/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6913 — DP World/Goodman/DP World Asia) ⁽¹⁾	6

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2013/C 138/03	Quattordicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (2012/II)	7
2013/C 138/04	Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche	13

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 138/05	Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, recante nomina di dodici membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche	14
2013/C 138/06	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan	16
2013/C 138/07	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio	18
 Commissione europea 		
2013/C 138/08	Tassi di cambio dell'euro	19

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI


Autorità europea per la sicurezza alimentare

2013/C 138/09	Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare	20
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2013/C 138/10	Avviso concernente le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan e una riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan	32
---------------	---	----



II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 138/01)

Data di adozione della decisione	20.3.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32825 (12/N)	
Stato membro	Ungheria	
Regione	Hungary	Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), articolo 107, paragrafo 3, lettera c)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Regionális Tőkebefektetési Alap program	
Base giuridica	<p>1. 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról.</p> <p>2. a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról.</p> <p>3. 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól.</p> <p>4. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről.</p>	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Capitale di rischio, PMI	
Forma dell'aiuto	Offerta di capitale di rischio	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 14 000 milioni di HUF	
Intensità	100 %	
Durata	Fino al 31.12.2015	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest Wesselényi u. 20–22. 1077 MAGYARORSZÁG/HUNGARY	

Altre informazioni	—
--------------------	---

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	5.12.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33980 (12/N)	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Local Television in the UK	
Base giuridica	The Local Digital Television Programme Services Order 2012 (SI 2012/292) made in pursuant to primary powers under Section 244 of the Communications Act 2003 and the BBC Agreement	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	—
Obiettivo	Sviluppo settoriale	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 25 milioni di GBP	
Intensità	100 %	
Durata	fino al 31.12.2017	
Settore economico	Attività di programmazione e trasmissione televisive	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	BBC Trust 180 Great Portland Street London W1W 5QZ UNITED KINGDOM	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	25.7.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34381 (12/N)	
Stato membro	Germania	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Umstrukturierung der Nord/LB	
Base giuridica	Gesetz über Kapitalmaßnahmen zugunsten der Nord/LB	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	—
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia	
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale, garanzia, sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 3 298 milioni di EUR	
Intensità	—	
Durata	—	
Settore economico	Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Land Niedersachsen, Niedersächsisches Finanzministerium Sparkassenverband Niedersachsen Schiffgraben 10 30159 Hannover DEUTSCHLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	20.12.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35489 (12/N)	
Stato membro	Spagna	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Restructuring of Caja3 — Spain	
Base giuridica	Royal Decree-Law No 24/2012	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Cajatres Banco
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia	
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1 177 milioni di EUR	
Intensità	—	
Durata	—	
Settore economico	Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerio de Economía y Competitividad FROB. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria Paseo de la Castellana, 162 28071 Madrid ESPAÑA José Ortega y Gasset, 22 5º 28006 Madrid ESPAÑA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	16.4.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35955 (13/N)	
Stato membro	Danimarca	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Danish short-term export-credit scheme 2013	
Base giuridica	Act on Eksport Kredit Fonden: Legislative Order No 913 of 9 December 1999 Communication from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Altro	
Forma dell'aiuto	Altro, garanzia	
Dotazione di bilancio	—	
Intensità	—	
Durata	16.4.2013-31.12.2015	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	EKF Lautrupsgade 11, 4. 2100 København Ø DANMARK	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6913 — DP World/Goodman/DP World Asia)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 138/02)

In data 8 maggio 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6913. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Quattordicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (2012/II)

(2013/C 138/03)

I. INTRODUZIONE

La quattordicesima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione della strategia in materia di SALW comprende le attività svolte dall'UE nel secondo semestre del 2012 (dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012). La relazione è stata redatta dalla divisione del SEAE «Non proliferazione e disarmo», di concerto con altri servizi competenti del SEAE e della Commissione europea. Nel periodo oggetto della relazione l'UE ha continuato a promuovere la questione delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) in tutti i consessi multilaterali e nel dialogo politico con i paesi terzi nell'ambito dei pertinenti strumenti internazionali quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. In particolare, l'UE ha partecipato attivamente ai negoziati dell'ONU svoltisi nel luglio 2012 concernenti un trattato sul commercio di armi, e alla seconda conferenza di revisione tenutasi nell'agosto 2012 sul programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. Inoltre, in tale periodo, l'UE ha continuato a mettere in atto numerosi progetti relativi alla prevenzione del commercio illegale e dell'accumulazione eccessiva di SALW ed ha iniziato a elaborare nuove iniziative che dovranno essere ulteriormente sviluppate nei prossimi mesi.

II. ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE CONTENUTO NELLA STRATEGIA DELL'UE IN MATERIA DI
SALWII.1. **Un multilateralismo efficace per sviluppare meccanismi universali, regionali e nazionali contro l'offerta e la diffusione destabilizzante delle SALW e relative munizioni**

- a) *Attuazione del programma di azione del 2001 delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti*

L'UE ha partecipato attivamente alla conferenza delle Nazioni Unite di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, la cui sessione si è tenuta dal 27 agosto al 7 settembre 2012 a New York.

Sulla base di un documento di lavoro dell'UE, adottato a livello di Consiglio e sottoposto alla conferenza di revisione (disponibile sul sito <http://www.poa-iss.org/RevCon2/documents/>), l'UE ha preso parte attivamente ai negoziati concernenti una dichiarazione sui piani di attuazione del programma d'azione e dello strumento internazionale di rintracciamento nonché sul piano relativo alle riunioni sul programma d'azione nei prossimi sei anni. L'UE ha accolto con favore il fatto che la conferenza di revisione è stata in grado di raggiungere un consenso su tali documenti finali ed è convinta che i risultati della conferenza aiuteranno tutti gli attori pertinenti a rafforzare la piena ed effettiva attuazione del programma d'azione in futuro.

Nel quadro della decisione del Consiglio a sostegno delle attività dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo volte ad attuare il programma d'azione (decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011), le attività hanno continuato a migliorare il sistema online di sostegno all'attuazione

(<http://www.poa-iss.org>), soprattutto per quanto riguarda lo strumento «abbinare esigenze e risorse» al fine di contribuire a coordinare gli sforzi internazionali miranti a un'efficace attuazione del programma d'azione. Il 14 e 15 agosto 2012 si è tenuto a Nairobi un seminario regionale sull'attuazione del programma d'azione per le sottoregioni africane al fine di portare avanti l'attuazione del programma d'azione a livello regionale e coadiuvare la preparazione della seconda conferenza di revisione relativa al programma d'azione. Durante il seminario è stato adottato un documento finale sulla base di discussioni approfondite concernenti i temi dei progetti di documenti finali della conferenza di revisione.

I gruppi subregionali composti da Stati membri dell'ECOWAS, del RECSA, della SADC e della CEEAC hanno parimenti elaborato i loro risultati sulle priorità subregionali, che sono stati allegati al documento principale. Sono in fase di definizione piani per una riunione regionale con la Lega degli Stati arabi sull'attuazione regionale del programma d'azione e sui risultati della seconda conferenza di revisione.

b) *Trattato sul commercio di armi*

Nel secondo semestre del 2012 l'UE ha continuato a considerare altamente prioritario il processo riguardante il trattato sul commercio di armi (ATT), che ha raggiunto una fase cruciale con la convocazione nel luglio 2012 della conferenza dell'ONU incaricata di negoziare il trattato.

Durante l'intero periodo 2011-2012 l'Unione europea e gli Stati membri hanno dato pieno sostegno e hanno partecipato al processo condotto dall'ONU relativo al trattato sul commercio di armi. In preparazione della conferenza dell'ONU del luglio 2012 un sottogruppo dedicato dei gruppi di lavoro COARM e CODUN ha tenuto riunioni periodiche al fine di scambiare opinioni e coordinare le posizioni, consentendo così all'UE di continuare a essere un attore assai attivo e visibile del processo ATT. Sulla base di posizioni coordinate dell'UE, quest'ultima e gli Stati membri hanno partecipato attivamente ai negoziati svoltisi nel luglio 2012 e hanno tenuto ampie consultazioni con paesi terzi, in particolare con i principali paesi che fabbricano, esportano e importano armi, e con il presidente della conferenza dell'ONU.

Pur riconoscendo i significativi progressi compiuti in occasione della conferenza dell'ONU, l'UE si rammarica per il fatto che non sia stato possibile raggiungere un accordo sul testo definitivo del trattato. Proseguiranno gli sforzi intensi per una rapida e positiva conclusione del processo negoziale in occasione della conferenza finale dell'ONU del marzo 2013, che completerà i negoziati sulla base del progetto di trattato del 26 luglio 2012.

A seguito del completamento dell'attuazione della decisione 2010/336/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, che promuove il processo ATT con l'organizzazione di una serie di seminari regionali in tutto il mondo, l'UE ha avviato i lavori per l'elaborazione di una nuova decisione del Consiglio da adottare all'inizio del 2013 e volta ad agevolare la preparazione degli Stati membri dell'ONU alla conferenza del marzo 2013 e a promuovere l'attuazione e l'universalizzazione dell'ATT una volta approvato.

c) *Attuazione del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC)*

Mediante la componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, nel secondo semestre del 2012 è proseguito un progetto triennale (marzo 2011-febbraio 2014) inteso a prevenire e contrastare il commercio transnazionale illecito di armi da fuoco, promuovendo la ratifica e l'attuazione del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. La portata geografica del progetto comprende l'Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Mali, Mauritania, Senegal, Togo), l'America meridionale (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay) e i Caraibi (Giamaica). E' stata fornita assistenza tecnica sull'armonizzazione legislativa e la creazione di capacità riguardo alla gestione delle SALW in linea con l'obiettivo di promuovere la ratifica e l'attuazione del protocollo sulle armi da fuoco in America Latina, nei Caraibi e in Africa occidentale. Il progetto sensibilizza inoltre sulle questioni relative alle SALW per accrescere la partecipazione e la supervisione della società civile in questo settore. Le attività previste comprendono lo svolgimento di uno studio sul traffico transregionale di armi da fuoco che forniranno ai paesi partner documentazione a sostegno dell'elaborazione di politiche. Il progetto è attuato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

Nel quadro della componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, l'UE fornisce anche assistenza finanziaria a Interpol per l'elaborazione e l'entrata in funzione di una base di dati sul rintracciamento e la localizzazione delle armi da fuoco smarrite/rubate (iARMS) tramite il sistema Interpol I24/7.

L'entrata in funzione pilota (2011-2012) ha riguardato principalmente le stesse regioni del progetto UNODC includendo anche altri paesi europei (Repubblica ceca, Croazia, Portogallo, Spagna). Il progetto è inteso a contribuire alla lotta contro il traffico di armi da fuoco migliorando lo scambio di informazioni a livello regionale e transregionale sulle armi da fuoco illecite. Nel dicembre 2012 è stato approvato un contratto per una seconda fase del sostegno a lungo termine dello strumento per la stabilità a favore del sistema iARMS di Interpol; esso avrà inizio nel gennaio 2013 (2013-2014), quando sarà terminata la prima fase del sostegno. La seconda fase mira ad accrescere la funzionalità del sistema e a rendere iARMS disponibile per tutti i 190 membri di Interpol. Il progetto prevede inoltre una correlata creazione di capacità, formazione e servizi di informazione sulla criminalità ai fini della lotta alla criminalità connessa alle armi da fuoco.

d) *Controlli delle esportazioni*

A seguito del completamento dell'attuazione della decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, nel primo semestre del 2012 è stata effettuata una valutazione accurata della decisione del Consiglio e della sua incidenza al fine di sviluppare una nuova serie di attività di sensibilizzazione e assistenza. Questo processo è sfociato nell'adozione della decisione 2012/711/PESC del Consiglio, che prevede una nuova gamma di attività a sostegno dei paesi terzi, compresi seminari regionali, visite di studio, scambi di personale e assistenza individuale. L'attuazione della decisione del Consiglio comincerà all'inizio del 2013.

e) *Commercio illecito di SALW per via aerea*

Nel quadro della decisione 2010/765/PESC del Consiglio sull'azione dell'UE volta a contrastare il commercio illecito di SALW per via aerea, e intesa a migliorare gli strumenti e le tecniche per gli operatori internazionali e nazionali allo scopo di effettuare controlli efficaci e mirati sugli aeromobili di trasporto merci sospettati di essere coinvolti nel commercio illecito di SALW, l'attuazione del progetto da parte dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) è proseguita fino al 30 dicembre 2012.

Un seminario di esperti incentrato sulle sanzioni dell'ONU e sul traffico aereo si è svolto nella sede delle Nazioni Unite a New York il 28 e 29 agosto 2012. L'evento ha riunito circa 100 esperti nei seguenti settori: controllo delle sanzioni, aviazione civile, mantenimento della pace, gestione delle crisi, disarmo, intelligence nell'ambito dell'aviazione, proliferazione, controllo delle esportazioni, difesa, applicazione delle leggi, dogane e sicurezza. Un altro seminario di esperti focalizzato sul traffico aereo e il mantenimento della pace si è svolto ad Addis Abeba, Etiopia, il 30 e 31 ottobre 2012 con la partecipazione di esperti internazionali, regionali e nazionali nonché di rappresentanti dell'Unione Africana (UA), di altre organizzazioni regionali e di Stati delle aree interessate. Entrambi i seminari hanno contribuito a stabilire le migliori prassi per quanto riguarda un efficace scambio di informazioni, strumenti e tecniche per un migliore monitoraggio e rilevamento degli operatori di trasporto aereo di merci coinvolti in flussi di merci destabilizzanti nonché il controllo delle sanzioni e tecniche di indagine dei traffici in contesti di mantenimento della pace. Tra le raccomandazioni risultanti dalla serie di seminari di esperti figura la fornitura di strumenti e risorse più permanenti ai gruppi di esperti che sostengono i lavori dei Comitati delle sanzioni delle Nazioni Unite.

Il software e le basi di dati del sistema di valutazione del monitoraggio degli aeromobili sono stati aggiornati per rispecchiare il quadro minaccioso correlato ai crescenti livelli di conflitto nel Sahel e in Siria verso la fine del periodo di attuazione dei progetti. Infine, un manuale per il rilevamento del traffico di armi per via aerea è stato pubblicato e diffuso durante riunioni informative ed eventi svoltisi nella seconda metà del 2012.

II.2. **SALW nel quadro del dialogo politico con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, clausole relative alle SALW**

Questioni relative alle SALW sono state inserite nell'ordine del giorno di vari dialoghi politici periodici dell'UE con i paesi terzi e della cooperazione con le organizzazioni regionali. Riunioni di dialogo politico sui temi della non proliferazione, del disarmo e del controllo delle armi sono state organizzate a livello di gruppo di lavoro del Consiglio con la Repubblica di Corea (Vienna, 18 settembre 2012) e l'Ucraina (Bruxelles, 6 novembre 2012) e si sono tenute consultazioni informali su base periodica con paesi tra cui l'India, il Giappone, il Sudafrica e altri paesi. Un dialogo UE27-USA relativo a tutti gli importanti temi del programma in materia di non proliferazione, disarmo e controllo delle armi ha avuto luogo a Bruxelles il 17 dicembre 2012.

In linea con le conclusioni del Consiglio sull'inclusione di un elemento concernente le SALW negli accordi tra l'UE e i paesi terzi, adottate nel dicembre 2008, elementi concernenti le SALW sono attualmente oggetto di negoziati con l'Afghanistan, l'Australia, il Brunei, il Canada, il Kazakhstan, la Malaysia, il Mercosur, la Nuova Zelanda e Singapore ai fini della loro inclusione nei rispettivi accordi con l'UE.

II.3. Progetto di assistenza specifica dell'UE ai paesi terzi e alle organizzazioni regionali

a) *Balcani occidentali*

- I. L'UE ha continuato a finanziare gli sforzi di demilitarizzazione nel settore delle SALW, in particolare tramite l'attuazione della decisione 2010/179/PESC del Consiglio per il sostegno delle attività del SEESAC nei Balcani occidentali, che è stata adottata nel marzo 2012. La decisione del Consiglio è stata attuata efficacemente portando a termine le attività in corso riguardanti il miglioramento della gestione delle scorte e la distruzione delle eccedenze in Bosnia-Erzegovina, Croazia e Serbia.

In Bosnia-Erzegovina la sostituzione delle porte in quattro siti di deposito di SALW e munizioni è stata completata efficacemente nel dicembre 2012. Sono state sostituite 41 porte in totale, che danno accesso alle scorte. Con il miglioramento delle disposizioni di sicurezza del deposito centrale di SALW e munizioni del ministero dell'interno croato e il potenziamento dell'infrastruttura di sicurezza del deposito di munizioni Taras del ministero della difesa del Montenegro, è stato ottenuto un notevole aumento della sicurezza delle scorte nei Balcani occidentali. Il potenziamento dell'infrastruttura è stato integrato da uno sviluppo della capacità di gestione delle scorte ideando e mettendo a disposizione un corso di formazione generale costituito da 3 moduli. Un totale di 58 unità del personale di livello operativo della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, del Montenegro, della Serbia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono state formate in pianificazione e gestione dei siti di deposito delle scorte, procedure di gestione e verifica contabile degli inventari, e condizioni tecniche degli impianti di deposito e trasporto di SALW e relative munizioni.

Le scorte in eccedenza di SALW detenute dai ministeri dell'interno della Croazia e della Serbia sono state notevolmente ridotte con la distruzione di 78 205 armi. In Croazia la distruzione di 4 620 SALW nel periodo luglio-dicembre 2012 ha portato il totale delle armi distrutte a norma della decisione del Consiglio a 32 920, superando il numero bersaglio di 2 982 armi. In Serbia la distruzione di 17 000 SALW nel dicembre 2012 ha portato il totale delle armi distrutte a norma della decisione del Consiglio a 45 285. In Croazia, a seguito della campagna di sensibilizzazione conclusasi nel dicembre 2011, sono stati raccolti ulteriori 186 esemplari di armi automatiche illecite, 1 539 esemplari di armi a frammentazione illecite, 201 esemplari di armi legali, 679 463 esemplari di munizioni e 96,79 chilogrammi di esplosivo durante i primi mesi del 2012.

In termini di marcatura e rintracciamento, gli aggiornamenti del software hanno rafforzato il sistema nazionale di registrazione e di identificazione delle armi nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, rendendolo pienamente funzionale. Un nuovo sistema elettronico di registrazione delle armi è stato ideato e instaurato in Montenegro.

Nel complesso le attività intraprese a norma della decisione del Consiglio hanno fatto progredire in modo significativo l'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW nei Balcani occidentali.

- II. L'UE sta inoltre prendendo in considerazione un programma di follow-up per continuare a migliorare, mediante la componente a breve termine dello strumento per la stabilità, la sicurezza e le prospettive di sviluppo per le persone e le comunità locali eventualmente colpite da esplosioni accidentali nei siti di deposito delle munizioni in Bosnia-Erzegovina. Il progetto attuato dal PSNU consisterà nel combinare la distruzione delle munizioni instabili e molto pericolose con il miglioramento delle norme di sicurezza dei depositi per le munizioni. Il programma fornirà altresì assistenza per migliorare i meccanismi d'ispezione e verifica delle munizioni del governo della Bosnia-Erzegovina e potenziare le competenze e le buone prassi giuridiche e amministrative in seno alle autorità.

b) *Regione dell'OSCE*

Nell'ottobre 2012 l'UE ha adottato una decisione del Consiglio a sostegno delle attività volte a ridurre il rischio del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW nella regione dell'OSCE (decisione 2012/662/PESC del Consiglio). Tale decisione del Consiglio avrà tra l'altro l'effetto di potenziare

la sicurezza dei depositi di scorte di SALW in Bielorussia e nel Kirghizistan, distruggere le SALW in eccedenza in questi due paesi per impedirne il dirottamento verso il commercio illegale, e introdurre un'applicazione per la gestione degli inventari di SALW al fine di migliorare il deposito, la registrazione e il rintracciamento di SALW in vari Stati dell'OSCE.

c) *Africa*

- I. Nel secondo semestre del 2012 è stata avviata l'attuazione della decisione 2012/121/PESC del Consiglio a sostegno di attività volte a promuovere il dialogo UE-Cina-Africa e la cooperazione sui controlli delle armi convenzionali. La prima riunione del Gruppo di esperti Africa-UE-Cina si è svolta a Bruxelles il 13 novembre 2012 ed è stata seguita da un seminario ATT tenutosi il 14 novembre 2012 cui hanno partecipato membri del Gruppo di esperti, funzionari, studiosi ed esperti del gruppo di riflessione provenienti dall'Africa, dalla Cina e dagli Stati membri dell'UE nonché dalle istituzioni UE. Entrambi gli eventi hanno consentito di migliorare la comprensione reciproca tra gli interlocutori africani, europei e cinesi sulle rispettive posizioni nel processo ATT e su questioni inerenti alle armi convenzionali in generale. Nella prima riunione del Gruppo di esperti è stato anche adottato un programma di lavoro per i prossimi sei mesi che comprenderà ulteriori eventi di sensibilizzazione sul processo ATT in Cina e in Africa e l'istituzione di un centro comune di ricerca Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali.
- II. Nel contesto della componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, l'UE ha proseguito l'attuazione di un progetto a sostegno della lotta contro l'accumulazione e il commercio illeciti di armi da fuoco e relative munizioni in Africa, tramite il Centro regionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (RECSA) situato a Nairobi. Il progetto contribuisce all'attuazione della componente «pace e sicurezza» della strategia comune Africa-UE. Tra le principali attività rientrano il rafforzamento istituzionale dei paesi bersaglio e del RECSA, la promozione di una gestione efficace delle SALW (marcatura delle armi, registrazione, gestione e distruzione delle scorte) e l'elaborazione di informazioni sulle SALW.

L'attuale sostegno al RECSA scadrà nel giugno 2013 dopo il completamento di uno studio che esamina il livello di attuazione degli impegni regionali e internazionali in materia di SALW nei paesi subsahariani. La seconda fase del sostegno UE al RECSA è stata approvata nel dicembre 2012 e avrà inizio nel luglio 2013 una volta portato a termine il progetto attuale.

- III. Inoltre la questione della diffusione illegale di SALW in Libia e in provenienza da questo paese è stata discussa in una serie di riunioni a vari livelli e l'UE sta elaborando una decisione del Consiglio per sostenere gli sforzi al riguardo. Nel settembre 2012 un progetto congiunto della DanChurchAid (DCA) e del Consiglio danese per i rifugiati (DRC), finanziato dalla componente a breve termine dello strumento per la stabilità, ha già cominciato a fornire alla popolazione civile in Libia insegnamenti sui rischi inerenti alle SALW al fine di ridurre il numero di incidenti connessi, e la presenza visiva di SALW. Il DCA ha anche caldeggiato politiche da parte delle amministrazioni locali sulla gestione sicura delle SALW per contribuire alla prevenzione della violenza armata.
- IV. Altri due progetti in Stati africani, entrambi finanziati dalla componente a breve termine dello strumento per la stabilità, sostengono l'assistenza 1) al governo del Sud Sudan per quanto riguarda il controllo delle armi, in particolare mediante misure di creazione di capacità volte a ridurre pacificamente il numero di SALW incontrollate nelle mani dei civili in tale paese; e 2) al governo del Niger nell'attuazione efficace dei suoi impegni risultanti dalla convenzione ECOWAS sulle SALW e dal programma d'azione dell'ONU. Entrambi i progetti sono attuati dal PSNU.

d) *America centrale*

L'UE ha proseguito l'attuazione di un progetto che sostiene il programma centroamericano di controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (CASAC). Tramite la componente a lungo termine dello strumento per la stabilità, il progetto, precedentemente attuato dal PSNU, è entrato nella seconda fase del sostegno nel settembre 2012 con la commissione di sicurezza del Sistema d'integrazione centroamericano (SICA) quale partner esecutivo. Il contributo del progetto dell'UE all'iniziativa del CASAC mira a stabilire il fondamento di una struttura regionale e di una strategia a lungo termine volte a combattere il traffico illecito di armi in America centrale, sia a livello nazionale che regionale.

Il progetto è attuato in America centrale e nei paesi vicini, compresa la regione caraibica (ponendo un accento particolare su Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama). Tra le principali attività rientrano campagne e conferenze di sensibilizzazione del pubblico a livello regionale e nazionale, il rafforzamento dei meccanismi di coordinamento e dei sistemi di registrazione nazionali, e progetti transfrontalieri nonché formazioni in vari settori.

Inoltre la componente a breve termine dello strumento per la stabilità sostiene anche l'Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible nell'attuazione delle parti relative alle SALW della strategia per la sicurezza dell'America centrale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 13 maggio 2013****recante nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche**

(2013/C 138/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.
- (2) Con decisione del 17 maggio 2011 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato 15 membri del consiglio di amministrazione, compreso uno della Danimarca.
- (3) Il governo danese ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante danese del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rap-

presentante, il quale dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Peter ØSTERGÅRD HAVE, di nazionalità danese, nato il 13 dicembre 1976, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. Eskil Toft THUESEN per il periodo dal 13 maggio 2013 al 31 maggio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

S. COVENEY

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 151 del 21.5.2011, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

recante nomina di dodici membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(2013/C 138/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il Consiglio nomina quali membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») un rappresentante di ciascuno Stato membro.
- (2) I membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere nominati in base alla loro esperienza e alla loro competenza nel settore della sicurezza o della regolamentazione delle sostanze chimiche; occorre peraltro assicurare che i membri del consiglio di amministrazione dispongano delle opportune competenze generali, finanziarie e giuridiche.
- (3) La durata del mandato dei membri dovrebbe essere di quattro anni. Dovrebbe essere possibile rinnovare tale mandato una sola volta.
- (4) Con decisione del 7 giugno 2007⁽²⁾ il Consiglio ha nominato 27 membri del consiglio di amministrazione.
- (5) I membri del consiglio di amministrazione designati da Repubblica ceca, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Finlandia e Svezia sono tutti stati nominati per un periodo che si conclude il 31 maggio 2013. I membri del consiglio di amministrazione di questi Stati membri dovrebbero pertanto essere designati e nominati per un periodo che decorre dal 1° giugno 2013 e termina il 31 maggio 2017.
- (6) Dalla decisione del 7 giugno 2007, tra i membri nominati per il periodo che termina il 31 maggio 2013, i

membri francese⁽³⁾, ungherese⁽⁴⁾, neerlandese⁽⁵⁾, sloveno⁽⁶⁾, finlandese⁽⁷⁾ e svedese⁽⁸⁾ del consiglio di amministrazione sono stati sostituiti.

- (7) Tutti gli Stati membri in questione hanno trasmesso designazioni al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («consiglio di amministrazione») per un secondo mandato a decorrere dal 1° giugno 2013 fino al 31 maggio 2017 (nome, Stato di cittadinanza, data di nascita):

- sig. Karel BLÁHA, Repubblica ceca, 20 dicembre 1953,
- sig.ra Ana FRESNO RUIZ, Spagna, 31 gennaio 1952,
- sig. Martin LYNCH, Irlanda, 13 agosto 1946,
- sig.ra Catherine MIR, Francia, 20 febbraio 1955,
- sig. Antonello LAPALORCIA, Italia, 13 giugno 1952,
- sig. Johannes Karel Barend Henri KWISTHOUT, Paesi Bassi, 6 giugno 1964,
- sig. Thomas JAKL, Austria, 13 giugno 1965,
- sig.ra Simona FAJFAR, Slovenia, 17 novembre 1970,
- sig.ra Pirkko Liisa KIVELÄ, Finlandia, 23 ottobre 1953,
- sig.ra Nina CROMNIER, Svezia, 14 ottobre 1966.

Articolo 2

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione per un primo mandato a decorrere dal 1° giugno 2013 fino al 31 maggio 2017 (nome, Stato di cittadinanza, data di nascita):

- sig. Paul RASQUÉ, Lussemburgo, 8 luglio 1981,
- sig.ra Krisztina BIRÓ, Ungheria, 5 aprile 1971.

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) GU C 134 del 16.6.2007, pag. 6.

(3) GU C 178 del 31.7.2009, pag. 12.

(4) GU C 288 del 25.9.2012, pag. 4.

(5) GU C 178 del 31.7.2009, pag. 13.

(6) GU C 326 del 3.12.2010, pag. 4.

(7) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 4.

(8) Cfr. nota 6.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

S. COVENEY

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan

(2013/C 138/06)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2011/486/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2013/219/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2013 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1988 (2011), che impone misure restrittive nei confronti delle persone ed entità indicate anteriormente alla data di adozione di detta risoluzione quali talibani e altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati specificati nella sezione A («Persone associate ai talibani») e nella sezione B («Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani») dell'elenco consolidato del comitato istituito a norma delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000), come pure di altre persone, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani.

Il 16 e 22 aprile 2013 il comitato istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha modificato e aggiornato l'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 30 dell'UNSCR 1988 (2011), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room TB-08045D
United Nations
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448
Fax +1 2129631300 | 3778
E-mail: delisting@un.org

Per maggiori informazioni consultare: <http://www.un.org/sc/committees/1988/index.shtml>

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone indicate dall'ONU dovranno essere incluse negli elenchi delle persone, dei gruppi, delle imprese e entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/486/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'inclusione negli elenchi delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti dell'allegato della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

⁽¹⁾ GU L 133 del 17.5.2013, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 133 del 17.5.2013, pag. 1.

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C — Unità 1C (Questioni orizzontali)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/656/PESC del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

(2013/C 138/07)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2010/656/PESC ⁽¹⁾ e nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 ⁽²⁾ concernenti misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio.

A seguito di un riesame degli elenchi di persone di cui ai suddetti allegati, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che a tali persone dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive previste da detta decisione e detto regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 560/2005, al fine di ottenere un'autorizzazione, se giustificata, a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, dell'elenco di persone oggetto di misure restrittive, anteriormente al 31 marzo 2014 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nel suddetto elenco al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C — Unità 1C (Questioni orizzontali)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si attira inoltre l'attenzione sulla possibilità per ogni persona interessata di impugnare la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 275, secondo comma e dall'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

16 maggio 2013

(2013/C 138/08)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2890	AUD	dollari australiani	1,3120
JPY	yen giapponesi	132,15	CAD	dollari canadesi	1,3140
DKK	corone danesi	7,4529	HKD	dollari di Hong Kong	10,0069
GBP	sterline inglesi	0,84550	NZD	dollari neozelandesi	1,5796
SEK	corone svedesi	8,5893	SGD	dollari di Singapore	1,6150
CHF	franchi svizzeri	1,2444	KRW	won sudcoreani	1 441,84
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	12,0720
NOK	corone norvegesi	7,5360	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9263
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5695
CZK	corone ceche	25,980	IDR	rupia indonesiana	12 578,24
HUF	forini ungheresi	290,51	MYR	ringgit malese	3,8818
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,231
LVL	lats lettoni	0,6992	RUB	rublo russo	40,4550
PLN	zloty polacchi	4,1827	THB	baht thailandese	38,412
RON	leu rumeni	4,3342	BRL	real brasiliano	2,6151
TRY	lire turche	2,3591	MXN	peso messicano	15,8096
			INR	rupia indiana	70,6050

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(2013/C 138/09)

Si sollecitano candidature per 7 dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾. L'Autorità ha sede a Parma, in Italia.

L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si fonda il sistema di valutazione dei rischi per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi proprio dell'Unione europea. L'Autorità è stata istituita per assicurare consulenza e sostegno scientifici all'attività legislativa e alle politiche dell'Unione per quanto concerne tutti i settori che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché tutte le questioni strettamente connesse alla salute e al benessere degli animali e alla salute vegetale. Essa fornisce informazioni indipendenti su questi argomenti e comunicazioni in merito ai rischi. Tra i suoi compiti vi è anche la consulenza scientifica in molti settori della legislazione in materia di alimenti e mangimi e nei casi previsti dalla normativa dell'Unione, comprese le nuove tecnologie alimentari come gli OGM. È ampiamente riconosciuto che l'Autorità costituisce un autorevole punto di riferimento per la sua indipendenza, la qualità scientifica dei pareri e delle informazioni fornite al pubblico, la trasparenza delle procedure e la diligenza con cui assolve le sue funzioni. Oltre ad avere un proprio personale specializzato, l'Autorità fruisce del sostegno di reti di organizzazioni nell'UE.

Quadro giuridico

A norma dell'articolo 25 del citato regolamento, «i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione». Inoltre quattro membri del consiglio di amministrazione «devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».

Il considerando 40 del regolamento dispone: «È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri» e il considerando 41 prevede: «il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e una distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.»

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione

I compiti del consiglio di amministrazione prevedono in particolare:

- il controllo generale dell'operato dell'Autorità onde garantire che essa svolga la sua funzione ed esegua i compiti che le sono stati assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi dell'indipendenza e della trasparenza,
- la nomina del direttore esecutivo in base a un elenco di candidati stilato dalla Commissione e, se del caso, la sua destituzione,
- la nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici incaricati di formulare i pareri scientifici dell'Autorità,
- l'adozione sia dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Autorità che della relazione generale sulle attività annuali,
- l'adozione del regolamento interno e del regolamento finanziario dell'Autorità.

Il consiglio di amministrazione opera tramite riunioni ufficiali, sedute riservate, contatti informali tra i membri e per corrispondenza. La lingua dei documenti EFSA, della corrispondenza del consiglio di amministrazione nonché delle sedute riservate o informali è l'inglese. Per le sedute ufficiali è prevista l'interpretazione, se i membri lo richiedono. Il consiglio di amministrazione si riunisce da quattro a sei volte l'anno, principalmente a Parma.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri e da un rappresentante della Commissione, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽¹⁾. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Il mandato di sette membri dell'attuale consiglio di amministrazione scade, in base alla decisione 2010/C 171/05 del Consiglio ⁽²⁾, il 30 giugno 2014. Il mandato degli altri sette membri scadrà, in base alla decisione 2012/C 192/01 del Consiglio ⁽³⁾, il 30 giugno 2016.

L'attuale composizione del consiglio di amministrazione è consultabile sul sito dell'EFSA <http://www.efsa.europa.eu/it/mb/mbmembers.htm>

La presente pubblicazione riguarda le domande per i posti dei sette membri del consiglio di amministrazione il cui mandato scade il 30 giugno 2014.

Qualifiche richieste per il posto e criteri di selezione

I membri del consiglio di amministrazione devono garantire i più alti livelli di competenza, possedere una vasta gamma di conoscenze specialistiche pertinenti e impegnarsi ad operare in modo indipendente.

Per questo, i candidati devono compilare un modulo di candidatura e un modulo di dichiarazione di interessi con i quali assumono specifici impegni e rendono dichiarazioni sull'onore; la mancata firma di tali moduli può comportare l'esclusione dall'invito (vedasi allegati). Una volta nominati dal Consiglio, essi dovranno presentare ogni anno una dichiarazione di interessi scritta e dichiarare a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza in relazione ai punti dell'ordine del giorno della riunione.

Il modulo di dichiarazione di interessi ha lo scopo di dimostrare la capacità del candidato di esercitare la funzione di membro del consiglio di amministrazione dell'EFSA, in linea con quanto prevede il regolamento interno dell'EFSA sull'indipendenza (<http://www.efsa.europa.eu/it/values/independence.htm>) e con il codice di condotta del consiglio di amministrazione dell'EFSA (<http://www.efsa.europa.eu/it/efsawho/mb.htm>). Queste norme prescrivono che i membri del consiglio si astengano dal partecipare a qualsiasi attività che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi o rischi di creare nel pubblico la percezione dell'esistenza di un conflitto di interessi.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 171 del 30.6.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 192 del 30.6.2012, pag. 1.

Sarà presa in considerazione la situazione particolare dei candidati al posto di membro che abbiano esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Vedasi la seguente sezione intitolata: «Membri del consiglio di amministrazione in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».

Per accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE e dimostrare:

- 1) di aver maturato, in uno o più dei 5 ambiti di competenza sottoindicati, un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno 5 a livello di responsabilità superiore:
 - fornitura di consulenza scientifica indipendente e assistenza scientifica e tecnica per la preparazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulle sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
 - gestione e amministrazione pubblica (compresi risorse umane e aspetti giuridici e finanziari),
 - elaborazione di politiche che garantiscano integrità, indipendenza, trasparenza, pratiche etiche e consulenze di elevata qualità scientifica, nonché affidabilità nei confronti delle parti interessate,
 - comunicazione e informazione efficace del pubblico sui lavori scientifici,
 - garanzia della necessaria coerenza tra: le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio;
- 2) di aver lavorato per almeno 5 anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell'Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della tutela dell'ambiente, della salute vegetale e dell'alimentazione;
- 3) la propria capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare;
- 4) il proprio impegno ad agire in modo indipendente:

sono tenuti a rispettare norme rigorose di condotta etica, ad agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione, senza tener conto dei propri interessi personali e ad evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto d'interessi personale.

Per la valutazione dei candidati, che avverrà per merito comparativo e in base al loro impegno ad agire in modo indipendente, saranno applicati i seguenti criteri:

- conoscenze e capacità di contribuire in modo efficace a uno o più degli ambiti di competenza sopraindicati,
- conoscenze nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o altri campi attinenti alla missione dell'Autorità,
- capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare.

L'elenco dei candidati sarà esaminato anche tenendo presenti le seguenti prescrizioni per la composizione del consiglio:

- un'equilibrata competenza collettiva dei membri del consiglio di amministrazione,
- distribuzione geografica più ampia possibile basata sulla rotazione delle diverse nazionalità dei membri del consiglio di amministrazione.

A tal fine va rilevato che i membri il cui mandato scade rispettivamente il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2016 sono di nazionalità belga, cipriota, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, romena, slovacca, svedese e britannica. Finora non hanno fatto parte del consiglio di amministrazione membri bulgari, estoni, lettони, lituani, lussemburghesi e maltesi.

Partecipazione alle riunioni del consiglio/Rimborsi e indennità

Ai membri è chiesto di impegnarsi a partecipare assiduamente alle riunioni del consiglio di amministrazione. Nel modulo di candidatura essi devono confermare la propria disponibilità a partecipare attivamente al consiglio di amministrazione. Sono previste dalle quattro alle sei riunioni l'anno. I membri del consiglio di amministrazione non vengono retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle normali spese di viaggio e di soggiorno e percepiranno anche un'indennità per ogni giorno di partecipazione alle riunioni, in conformità all'articolo 12 del regolamento interno del consiglio di amministrazione dell'EFSA, secondo il quale «i membri del consiglio di amministrazione, eccettuati il rappresentante della Commissione e i dipendenti di istituzioni od enti pubblici nazionali, percepiscono un'indennità di 385 EUR per ogni riunione del consiglio di amministrazione cui partecipano».

Membrî del consiglio di amministrazione in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare

I candidati sono invitati a precisare nel modulo di candidatura — fornendo la dovuta motivazione — se intendano essere presi in considerazione come uno dei quattro membri del consiglio con un'esperienza acquisita in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Nella motivazione vanno forniti dettagli circa il possesso di tale esperienza.

Nomina e mandato

Ad eccezione del rappresentante della Commissione, nominato dalla Commissione stessa, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, tra i nominativi dell'elenco compilato dalla Commissione sulla base del presente invito a manifestare interesse. Il mandato ha durata di quattro anni e rinnovabile una volta. Si informano i candidati che l'elenco della Commissione sarà reso pubblico e che essi hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione del proprio nome contattando la Commissione all'indirizzo indicato nell'informativa sulla privacy relativa al presente invito (vedasi anche la seguente sezione intitolata «Protezione dei dati personali»). L'esercizio di questo diritto non pregiudica la candidatura. Le persone inserite nell'elenco della Commissione e che non sono nominate possono essere invitate a far parte di un elenco di riserva da utilizzare in caso di necessità per sostituire i membri impossibilitati a portare a termine il mandato.

Pari opportunità

Si avrà particolare cura di evitare qualsiasi forma di discriminazione e le candidature femminili sono incoraggiate.

Procedura di candidatura e termine di presentazione

Non saranno prese in considerazione le candidature che non rispettano le seguenti prescrizioni.

- 1) Le persone interessate *devono* utilizzare i seguenti moduli di candidatura e di dichiarazione di interessi, che possono anche essere scaricati, per essere compilati a schermo, dal sito della direzione generale per la Salute e i consumatori: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Dopo essere stati compilati, i moduli di candidatura e di dichiarazione di interessi devono essere stampati (in caso di compilazione a schermo), firmati e datati dal candidato.

- 2) L'atto di candidatura deve comprendere:
 - a) il modulo di candidatura compilato (e firmato);
 - b) il modulo di dichiarazione di interessi compilato (e firmato);
 - c) un CV di *almeno* 1 pagina e mezzo e *al massimo* di 3 pagine.
- 3) Il modulo di candidatura, il modulo di dichiarazione di interessi, il CV e tutti i documenti giustificativi devono essere scritti in una lingua ufficiale dell'Unione europea. È gradita, ma non obbligatoria, la presentazione di una sintesi dell'esperienza del candidato e altre informazioni pertinenti in inglese, in modo da agevolare la procedura di selezione. Tutte le domande saranno trattate in modo riservato. I documenti giustificativi dovranno essere inviati successivamente, su richiesta.

- 4) Il termine ultimo di presentazione delle candidature è il **12 luglio 2013**.
- 5) La candidatura deve essere:
- a) inviata per posta o tramite corriere entro il **12 luglio 2013** (per la data d'invio fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di consegna) al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale per la Salute e i consumatori
Unità 3
All'attenzione di: R. VANHOORDE (Candidatura al Consiglio di amministrazione dell'EFSA)
Ufficio F-101 (Tour) 04/168
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

- b) oppure consegnata a mano al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale per la Salute e i consumatori
Unità 3
All'attenzione di: R. VANHOORDE (Candidatura al Consiglio di amministrazione dell'EFSA)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3
1140 Bruxelles/Brussel (Evere)
BELGIQUE/BELGIË

entro le ore 16:00 del **12 luglio 2013**. Nel caso b), come prova dell'avvenuta presentazione deve essere richiesta una ricevuta, datata e firmata dal funzionario del servizio di smistamento della corrispondenza della Commissione che prende in consegna la candidatura. Il servizio è aperto dalle ore 8:00 alle 17:00, dal lunedì al giovedì, e dalle 8:00 alle 16:00 il venerdì. È chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione.

Non saranno accettate le candidature inviate per posta elettronica o fax o inviate direttamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

- 6) Presentando una candidatura, i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente invito e nei documenti cui esso fa riferimento. Nella candidatura i candidati non possono in alcun caso far riferimento a documenti di qualsiasi tipo presentati con domande precedenti (p. es. non si accettano fotocopie di domande precedenti). La presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l'esclusione del candidato.
- 7) Tutti i candidati che rispondono al presente invito a manifestare interesse saranno informati del risultato della selezione.

Protezione dei dati personali

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per informazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine nel contesto del presente invito, i candidati possono consultare l'informativa sulla privacy pubblicata sul sito dedicato all'invito a manifestare interesse: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL POSTO DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MODULO DI CANDIDATURA

Tutti i campi devono essere debitamente compilati (al computer tramite il modulo scaricabile dal sito http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm, o su carta, in stampatello e con INCHIOSTRO NERO, anche nel caso vengano allegate pagine supplementari). Firmare e datare il modulo compilato.

1. Cognome ⁽¹⁾: Nomi:
Titolo:

2. Indirizzo per la corrispondenza ⁽²⁾: N.
Codice postale: Località: Paese:
Telefono: e-mail:

3. Data di nascita: giorno: mese: anno:

4. Sesso: M F

5. Nazionalità ⁽³⁾:

AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE

IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK

6. Conoscenze linguistiche ⁽⁴⁾:

Apporre le cifre 1, 2 o 3 nella/e casella/e appropriata/e:

1 per la lingua materna o principale;

2 per la/e seconda/e lingua/e;

3 per le altre lingue conosciute.

BG	CY	CS	DA	DE	EL	EN	ES	ET	FI	FR	HU	IT	LT	LV

ML	NL	RO	PL	PT	SL	SK	SV	Altre lingue						

⁽¹⁾ **IMPORTANTE:** La manifestazione di interesse sarà registrata con questo nome. Il candidato è pregato di utilizzarlo in tutta la corrispondenza. Qualsiasi altro cognome (ad es. cognome da nubile) riportato su diplomi o certificati che accompagnano la manifestazione di interesse va indicato qui di seguito:

.....

⁽²⁾ Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere comunicati ai servizi della Commissione.

⁽³⁾ Abbreviazioni basate sul codice dei paesi ISO 3166.

⁽⁴⁾ Abbreviazioni basate sul codice delle lingue ISO 639.

7. Organismo per cui il candidato lavora attualmente: (Indicare eventuale lavoro autonomo o eventuale status di disoccupato).

Nome:	
Indirizzo:	

8. Qualifiche richieste per il posto

8a. Qualifiche minime

	Si/No
1. Almeno 15 anni di esperienza, di cui 5 anni a livello di responsabilità superiore, per guidare l'EFSA nella sua missione	
2. Almeno 5 anni di esperienza nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi connessi alla missione dell'EFSA (come la salute e il benessere degli animali, la salute vegetale, la protezione dell'ambiente, l'alimentazione)	

8b. Descrivere dettagliatamente gli anni di esperienza di cui al punto 8a:

--

8c. Descrivere brevemente le principali competenze che il candidato ritiene di poter apportare al consiglio di amministrazione (vedasi sezione *Qualifiche richieste per il posto e criteri di selezione*, al punto 1 dell'Invito a manifestare interesse):

1.

2.

3.

altro:

8d. Descrivere brevemente le proprie conoscenze nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi attinenti al lavoro dell'Autorità e come queste potrebbero contribuire alla missione dell'Autorità:

8e. Descrivere brevemente la propria capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare:

9. Indicare se la candidatura vada considerata una manifestazione d'interesse per uno dei quattro posti di membro del consiglio di amministrazione riservati a membri in possesso di esperienza in organizzazioni che rappresentano i consumatori o altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.

SI No

In caso affermativo: barrare la casella appropriata (solo una: a o b)

a) Consumatori: specificare il nome e l'indirizzo delle organizzazioni che rappresentano i consumatori.
Specificare l'esperienza (posizioni ricoperte e anni di attività in tali funzioni):

oppure

b) Altri interessi nella catena alimentare: specificare il nome e l'indirizzo dei raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.
Specificare l'esperienza (posizioni ricoperte e anni di attività in tali funzioni):

10. Può confermare la Sua disponibilità a partecipare attivamente al consiglio di amministrazione?

SI No

Protezione dei dati personali

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per informazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine nel contesto del presente invito, i candidati possono consultare l'informativa sulla privacy pubblicata sul sito dedicato all'invito a manifestare interesse: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm.

11. Dichiarazione:

1. Dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite sono esatte e complete.
2. Dichiaro inoltre sul mio onore di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea e di godere di tutti i diritti civili e politici.
3. Dichiaro inoltre sul mio onore di non essere stato condannato da un'autorità competente di uno Stato membro, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale.
4. Dichiaro inoltre sul mio onore di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione o partecipazione ad attività criminali.
3. Mi impegno a presentare i documenti che dovessero essermi richiesti a sostegno della mia manifestazione di interesse.
4. Confermo la mia disponibilità a impegnarmi ad agire in modo indipendente da ogni influenza esterna, a presentare ogni anno una dichiarazione di interessi scritta e a dichiarare a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione eventuali interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la mia indipendenza in relazione ai punti dell'ordine del giorno.
5. Confermo che, in caso di nomina da parte del Consiglio, sono disposto a dimettermi da funzioni considerate incompatibili con quella di membro del consiglio di amministrazione dell'EFSA.

Sono consapevole del fatto che la presentazione di informazioni inesatte o false nel presente modulo o la mancata presentazione dei documenti richiesti può comportare l'esclusione dall'invito. Sono inoltre consapevole del fatto che qualsiasi falsa dichiarazione può comportare l'esclusione dal presente invito.

Fatto a (*luogo*) il (*data*)

Firma:

I candidati devono anche presentare:

- il modulo di dichiarazione di interessi (compilato e firmato)
- un CV di almeno 1 pagina e mezzo e al massimo di 3 pagine.

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL POSTO DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MODULO DI DICHIARAZIONE DI INTERESSI

Tutti i campi devono essere debitamente compilati (al computer tramite il modulo scaricabile dal sito http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm, o su carta, in stampatello e con INCHIOSTRO NERO, anche nel caso vengano allegate pagine supplementari). Firmare e datare il modulo compilato.

Una competenza scientifica di alto livello si basa per sua natura sull'esperienza precedentemente acquisita. Pertanto, il fatto di avere un interesse non comporta necessariamente l'esistenza di un conflitto di interessi.

Titolo (sig.ra, sig., dott., prof.): _____

Nome: _____

COGNOME: _____

Professione: _____

dichiara di avere i seguenti interessi:

(Specificare l'interesse che il candidato o i suoi familiari hanno attualmente o hanno avuto negli ultimi 5 anni)

I. Interesse economico ⁽⁴⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

II. Membro di un organo direttivo o di una struttura equivalente ⁽⁵⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

III. Membro di un organismo di consulenza scientifica ⁽⁶⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

IV. Occupazione ⁽⁷⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

V. Consulenze ad hoc od occasionali ⁽⁸⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

VI. Finanziamento della ricerca ⁽⁹⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

Precisare se il (co-)finanziamento delle attività di ricerca ricevuto dal settore privato durante l'anno precedente la presentazione della dichiarazione di interessi abbia superato il 25 % del bilancio annuo di ricerca che il dichiarante gestisce nel settore in questione o di cui è beneficiario, compreso il finanziamento delle attività di ricerca da parte della vostra organizzazione:

(Sì o No): _____

VII. Proprietà intellettuale ⁽¹⁰⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

VIII. Altre partecipazioni o affiliazioni ⁽¹¹⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

IX. Altro ⁽¹²⁾	Attuale ⁽¹⁾ (rispondere sì o no)	Passato ⁽¹⁾ Da/a (Mese/anno)	Nome dell'organizzazione ⁽²⁾	Settore ⁽³⁾

Se per la dichiarazione di interessi sono utilizzati più fogli, ogni foglio deve essere firmato e allegato al presente modulo.

1. Indicare le attività in corso. Indicare la data d'inizio (mese/anno). Per le attività svolte nei cinque anni precedenti e concluse, indicare le date di inizio e fine (mese/anno).
2. Indicare nome, indirizzo e natura dell'organizzazione.
3. Indicare l'attività dell'organizzazione e i suoi rapporti con il mandato dell'EFSA.
4. Indicare ogni interesse economico o partecipazione in un organismo avente un interesse nel settore, in una sua controllata o in una società in cui l'organismo detiene una partecipazione in forma di azioni, quote o obbligazioni. Gli strumenti finanziari su cui la persona non ha influenza non sono da considerare pertinenti ai fini della presente decisione.

5. Indicare ogni partecipazione al processo decisionale interno (ad es. membro del consiglio di amministrazione, della direzione) di un'entità pubblica o privata avente un interesse nel settore.
6. Indicare ogni partecipazione all'attività di un organismo di consulenza scientifica, permanente o ad hoc, gestito da un organismo avente un interesse nel settore, con diritto di esercitare un'influenza sulle sue realizzazioni, compresa la partecipazione in passato ad attività scientifiche svolte con l'EFSA, come quella di membro di gruppi di esperti scientifici, gruppi di lavoro e reti. Le consulenze relative allo sviluppo di prodotti sono da dichiarare esclusivamente sotto la rubrica «Consulenze ad hoc od occasionali».
7. Indicare ogni forma di occupazione o attività regolare, a tempo pieno o parziale, retribuita o a titolo gratuito, comprese le prestazioni di lavoro autonomo (per es. consulenze), in organismi aventi un interesse nel settore. Sono compresi anche i rapporti di lavoro con l'EFSA
8. Indicare ogni attività ad hoc od occasionale nell'ambito della quale la persona interessata presta consulenza o servizi a imprese, associazioni professionali o altri organismi aventi un interesse nel settore, compresi i servizi prestati a titolo gratuito e le consulenze relative a prodotti, al loro sviluppo e/o ai metodi per la loro valutazione.
9. Indicare ogni finanziamento di attività di ricerca o sviluppo nel settore erogato da organismi pubblici o privati e ricevuto dalla persona interessata a titolo personale o nell'ambito della sua sfera professionale di influenza. Indicare la proporzione complessiva di ogni finanziamento rispetto al finanziamento annuo che rientra nella sfera professionale di influenza della persona interessata. Sono compresi sovvenzioni, canoni di locazione, rimborsi spese, sponsorizzazioni e borse, anche ricevuti dall'EFSA. È accettato il raggruppamento per finanziatori e sostenitori o per settori.
10. Indicare i diritti riconosciuti, in relazione al settore in questione, ai creatori e ai proprietari di opere frutto di creatività intellettuale che hanno prodotto un vantaggio patrimoniale. Non sono da dichiarare la semplice paternità di un'opera e le pubblicazioni.
11. Indicare ogni partecipazione o affiliazione, non rientrante nelle definizioni di cui sopra e pertinente ai fini della presente decisione, a organismi aventi un interesse nel settore, organizzazioni professionali comprese.
12. Indicare ogni interesse non rientrante nelle definizioni di cui sopra e pertinente ai fini della presente decisione.

Protezione dei dati personali

La Commissione garantirà che i dati personali dei candidati siano trattati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1), in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per informazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine, i candidati possono consultare l'informativa sulla privacy pubblicata sul sito dedicato all'invito a manifestare interesse: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm.

Dichiarazione:

1. Dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite sono esatte e complete. Sono a conoscenza del fatto che la presentazione di informazioni inesatte può comportare l'esclusione della candidatura.
2. Confermo la mia disponibilità a impegnarmi ad agire in modo indipendente da ogni influenza esterna, a presentare ogni anno una dichiarazione di interessi scritta e a dichiarare a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la mia indipendenza in relazione ai punti dell'ordine del giorno.
3. Mi impegno a presentare i documenti giustificativi che dovessero essermi richiesti a sostegno della mia dichiarazione di interessi e accetto che la mancata presentazione di tali documenti potrà comportare l'invalidità della mia manifestazione di interesse o la cessazione del mio mandato.
4. Confermo che, se nominato dal Consiglio, sono disposto a dimettermi dalle funzioni considerate incompatibili con quella di membro del consiglio di amministrazione dell'EFSA.

Fatto a (luogo), il (data)

Firma:

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan e una riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan

(2013/C 138/10)

Con la sentenza dell'11 ottobre 2012 nella causa T-556/10, il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha annullato l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti ⁽¹⁾ («il regolamento antisovvenzioni definitivo» o «il regolamento impugnato») per quanto riguarda il produttore esportatore pakistano Novatex Ltd («Novatex» o «la società in questione»), nella misura in cui il dazio compensativo definitivo per le importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato nell'Unione europea supera quello applicabile in assenza dell'errore relativo all'importo indicato alla linea 74 della dichiarazione dei redditi del 2008.

1. Riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni

Il Tribunale ha concluso che la Commissione e il Consiglio hanno violato l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»), dato che nel determinare l'importo della sovvenzione concessa alla Novatex nel quadro del regime d'imposta finale avrebbero dovuto tener conto del fatto che la linea 74 della dichiarazione dei redditi del 2008 della società in questione era stata riveduta.

La giurisprudenza ⁽³⁾ riconosce che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antisovvenzioni è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l'annullamento di parti del regolamento antisovvenzioni definitivo non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regio-

lamento in questione. A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione europea sono però tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 2012. Pertanto le istituzioni dell'Unione, nell'applicare la sentenza, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato il suo parziale annullamento e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza ⁽⁴⁾. Va notato che restano valide tutte le altre risultanze riportate nel regolamento impugnato che non sono state contestate entro i termini stabiliti e che dunque non sono state considerate dalla Corte e dal Tribunale e non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso.

La Commissione ha deciso pertanto di riaprire l'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan, avviata in conformità al regolamento di base. La riapertura è limitata all'esecuzione delle conclusioni del Tribunale per quanto riguarda la Novatex.

2. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che una riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni è giustificata, la Commissione avvia la riapertura parziale dell'inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario, tra l'altro, del Pakistan, avviata a norma dell'articolo 10 del regolamento di base con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾.

La riapertura è limitata all'esecuzione della sentenza sopramenzionata per quanto riguarda la determinazione dell'importo della

⁽¹⁾ GU L 254 del 29.9.2010, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques* (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

⁽⁴⁾ Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques* (IPS)/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-08147.

⁽⁵⁾ GU C 208 del 3.9.2009, pag. 7.

sovvenzione concessa alla Novatex nel quadro del regime d'imposta finale e del suo conseguente impatto sull'aliquota del dazio compensativo applicabile alla Novatex.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 3, lettera a).

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta deve essere presentata entro il termine indicato al punto 3, lettera b).

3. Termini

a) *Termini entro i quali le parti devono manifestarsi e fornire informazioni*

Salvo disposizioni contrarie, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, trasmettere le loro osservazioni e fornire qualsiasi altra informazione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 20 giorni.

4. Comunicazioni scritte e corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza inviata dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

⁽¹⁾ Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe e i relativi aggiornamenti devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le sue comunicazioni e richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web sul sito della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-PET-SUBSIDY@ec.europa.eu
Fax +32 22985748

5. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle necessarie informazioni o non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni favorevoli o sfavorevoli in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano sui dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

6. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6939 — CVC/ISTA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 138/11)

1. In data 8 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa CVC Capital Partners SICAV-FIS SA («CVC», Lussemburgo) acquisirà, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo indiretto di ISTA International GmbH (Germania) e del suo azionista diretto ISTA Luxemburg GmbH (Lussemburgo) (collettivamente «ISTA») mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— CVC: consulenza in relazione a fondi di investimento e gestione di tali fondi,

— ISTA: misurazione e fatturazione sulla base del consumo di elettricità, gas, riscaldamento ed acqua.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6939 — CVC/ISTA, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 138/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6939 — CVC/ISTA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 35



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

